



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con l'Università Politecnica delle Marche in qualità di Centrale di Committenza, per la fornitura, in favore degli Atenei aggregati, di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi.

LOTTO 1:	Periodici pubblicati da editori esteri per l'area scientifico-tecnica-biomedica	CIG: 85278772BA
LOTTO 2:	Periodici pubblicati da editori esteri per l'area socio-giuridico-economica e per l'area umanistica	CIG: 85279330F1
LOTTO 3:	Periodici pubblicati da editori italiani	CIG: 8527964A83

Numero di gara: 7927849

CUP: I31J20000060005 – D89C20000150001 – J89C20000030005 – J91J20000040005 – H31J20000100005 – J19C20000200001

1. DEFINIZIONI

- Per "*Atenei Aggregati*" devono intendersi gli Atenei coinvolti nell'iniziativa di centralizzazione della committenza relativa alla presente procedura di gara e, in particolare, L'Università di Camerino, l'Università di Macerata, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Perugia, l'Università di Sassari e l'Università di Urbino.
- Per "*Centrale di Committenza*" deve intendersi l'Università Politecnica delle Marche.
- Per "*Enti Mandanti*" devono intendersi L'Università di Camerino, l'Università di Macerata, l'Università di Perugia, l'Università di Sassari e l'Università di Urbino.
- Per "*Accordo Quadro*" deve intendersi il contratto stipulato all'esito della procedura di gara tra Centrale di Committenza e operatore economico aggiudicatario/commissionario. Detto contratto sarà attivato da ciascun Ateneo Aggregato mediante emissione delle Note di Incarico.
- Per "*Commissionaria*" deve intendersi l'aggiudicataria della gara, affidataria della fornitura.
- Per "*Unità Ordinanti (U.O.)*" devono intendersi le singole Biblioteche e le singole Strutture inserite nell'organizzazione degli Atenei Aggregati, autorizzate ad impegnare la spesa e, dunque, abilitate ad effettuare ordini di fornitura esecutivi dell'Accordo Quadro.
- Per "*Nota di Incarico*" è da intendere l'atto negoziale di attivazione/esecuzione dell'Accordo Quadro, emesso nei confronti della Commissionaria da ciascun Ateneo Aggregato ai fini della disciplina degli aspetti operativi e di dettaglio della fornitura in relazione alle proprie, peculiari, esigenze.
- Per "*Pacchetto*" si intende una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste del medesimo editore, aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.

2. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in abbonamento delle annate 2021-2022-2023 di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri su qualsiasi supporto e servizi gestionali connessi, di cui ai successivi artt. 3 e 4, e l'eventuale fornitura di numeri arretrati dei medesimi periodici.

La fornitura sarà articolata nei seguenti tre lotti:

LOTTO 1: Periodici pubblicati da editori esteri per l'area scientifico-tecnica-biomedica.

LOTTO 2: Periodici pubblicati da editori esteri per l'area socio-giuridico-economica e per l'area umanistica.

LOTTO 3: Periodici pubblicati da editori italiani.



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna a stipulare, entro termini utili a garantire il tempestivo rinnovo, contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e distributori per conto degli Atenei Aggregati e a uso delle U.O. di ciascun Ente, come da articolazione in lotti sopra indicata, provvedendo, altresì, al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la completezza (tutti i numeri previsti dal piano editoriale per l'annata / volume oggetto di ordine), la regolarità e la continuità della fornitura alle U.O.

La Commissionaria si impegna ad attivare gli abbonamenti cartacei entro il termine ultimo del **31 dicembre** di ogni anno o **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal ricevimento degli ordini da parte degli Atenei Aggregati.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna ad attivare, in tutti i casi ove possibile e/o previsto dagli editori, abbonamenti a titoli inseriti in particolari pacchetti cumulativi con sconto, a livello di singola U.O. e altresì a livello di Lotto, e a gestire la relativa suddivisione della spesa. La Commissionaria è tenuta a fornire tempestivamente alle U.O. adeguata informazione circa la partecipazione ai suddetti pacchetti d'abbonamento.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna, altresì, ove possibile e/o previsto dagli editori, ad attivare abbonamenti a specifici gruppi di titoli e/o pacchetti, acquistati in modo consortile e a condizioni di maggior favore tra diversi Atenei Aggregati, e a gestire la relativa suddivisione della spesa.

I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici, gli omaggi, l'accesso a eventuali versioni o servizi *on line*, ecc., relativi ad ogni testata e, comunque, ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario. Eventuali mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate e a mutamenti nei formati disponibili, nonché cambiamenti di modelli economici o un mutato inquadramento di *tier* nella fornitura della versione *on line*, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alle U.O., le quali si riservano la facoltà di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta, come meglio precisato nell' Accordo Quadro.

La Commissionaria aggiudicataria si impegna ad inviare alle Unità Ordinanti tempestiva comunicazione scritta qualora vi siano supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario; in tal caso le U.O. si riservano la facoltà di procedere con l'ordine di tali risorse supplementari, previa valutazione caso per caso.

Gli Atenei Aggregati, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno in ogni caso facoltà di procedere direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati ai fini della sottoscrizione di abbonamenti, senza che la Commissionaria aggiudicataria possa in tali ipotesi vantare alcun diritto in termini di corrispettivo. E' altresì riconosciuto in favore degli Atenei Aggregati il diritto di escludere dal rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell'ambito di contratti consortili o nazionali, oppure degli abbonamenti per i quali l'editore imponga la sottoscrizione diretta o la fornitura attraverso un agente esclusivo.

La Commissionaria aggiudicataria s'impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato e, più in generale, dalla documentazione di gara. Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento della fornitura e dei servizi complementari, devono intendersi a completo carico della Commissionaria.

Quanto offerto in sede di gara è da intendere comprensivo, senza alcuna eccezione, di ogni spesa che occorra alla corretta esecuzione della fornitura e all'esecuzione dei servizi complementari che la Commissionaria si è impegnata ad erogare con la stipula dell'Accordo Quadro. Quanto offerto in sede di gara si intende, dunque, formulato dalla Commissionaria in base a calcoli di sua convenienza e sarà da considerare, ai fini del calcolo del corrispettivo per tutta la durata contrattuale, quale riferimento fisso ed invariabile.



3. PRESTAZIONI MINIME ESSENZIALI

La Commissionaria si impegna a erogare obbligatoriamente, in favore degli Atenei Aggregati, le seguenti prestazioni minime essenziali ed i relativi servizi accessori alla fornitura:

- a) **Servizio reclami per la fornitura diretta**: la Commissionaria **dovrà inoltrare agli editori i solleciti dei fascicoli in ritardo o non pervenuti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi** dall'avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle Unità Ordinanti, salvo l'obbligo di rispettare i termini stabiliti dall'editore qualora inferiori al termine di cinque giorni. La Commissionaria si impegna inoltre a fornire alle U.O. riscontro scritto dell'esito dei reclami e indicazione della data di spedizione del fascicolo sostitutivo. La Commissionaria dovrà, inoltre, inviare alle U.O. e agli Organi di gestione un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo, in formato cartaceo e/o elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), che evidenzia, per ogni testata, i fascicoli reclamati, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, la Commissionaria è tenuta ad informare le U.O. circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti. In caso di attivazione da parte delle U.O. del servizio di Consolidamento, la Commissionaria è tenuta all'applicazione di quanto previsto al successivo art. 4.
- b) **Informazioni**: la Commissionaria s'impegna ad inviare tempestivamente alle U.O. informazioni relative a cambi di titolo, di periodicità o di editore, ritardi o sospensioni nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni; avvisi della pubblicazione di supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario, cambi di formato. Su richiesta delle U.O. la Commissionaria si impegna ad inviare informazioni circa nuove riviste con l'eventuale spedizione di copie di saggio.
- c) **Servizio assistenza clienti**: la Commissionaria dovrà garantire alle U.O. un servizio di assistenza con personale in grado di parlare e scrivere correntemente in italiano. Lo scambio di comunicazioni scritte dovrà, altresì, avvenire mediante utilizzo della lingua italiana. La Commissionaria **è tenuta a fornire alle U.O., entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi** dal ricevimento di qualsiasi comunicazione o richiesta scritta diversa dal semplice sollecito (come ad esempio segnalazioni di disagi o anomalie dei servizi o della fornitura), conferma di ricezione e risposta scritta. La Commissionaria si obbliga, altresì, a fornire alle U.O. **entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine di rinnovo degli abbonamenti o dell'ordine di attivazione dei nuovi titoli, conferma di avvenuta ricezione degli ordini medesimi.
- d) **Sostituzione gratuita**: la Commissionaria si obbliga a garantire, curando gli adempimenti necessari e a proprie spese, la tempestiva sostituzione dei fascicoli pervenuti agli indirizzi delle U.O. con difetti di stampa o danneggiati, anche per motivi legati alle modalità utilizzate per la consegna.
- e) **Servizio reperimento fascicoli arretrati e fornitura di back files**: la Commissionaria si impegna, dietro richiesta delle U.O., a fornire informazioni circa la reperibilità ed il costo di fascicoli o intere annate arretrate dei periodici, sia in versione cartacea, che in versione *on line*. Se disponibili, in seguito a specifico ordine delle U.O., tali arretrati dovranno essere forniti al prezzo di listino o, qualora questo non sia disponibile, al prezzo praticato dall'editore/distributore con l'applicazione delle medesime condizioni (commissione o sconto) offerte per il servizio di gestione degli abbonamenti con analogo formato.
- f) **Merce non pervenuta o fornitura non erogata**: la Commissionaria dovrà garantire, in favore delle U.O., la fornitura gratuita dei fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione per qualsiasi motivo; tali fascicoli dovranno essere garantiti, dunque consegnati alle



U.O., in originale. Qualora non sia possibile reperire gli originali della merce non consegnata, dovrà essere in ogni caso garantita la consegna dei fascicoli in copia. Il recupero dei fascicoli non consegnati dovrà avvenire anche nel caso in cui non fossero stati rispettati da parte delle U.O. i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte della Commissionaria, come previsto al precedente punto a). Nel caso di fornitura del fascicolo in copia e nel formato da concordare con le U.O., la Commissionaria si obbliga ad assolvere tutti gli adempimenti legati al rispetto della normativa sul diritto d'autore, sollevando gli Atenei Aggregati da qualsiasi responsabilità a tale riguardo.

Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, aggregatori, distributori o simili, qualora risulti impossibile effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è tenuta a produrre al R.U.P. tutta la documentazione giustificativa del proprio operato, che dovrà risultare adeguatamente orientato a tutelare gli interessi delle U.O.. Il RUP, sentite le U.O. e avvalendosi eventualmente della Commissione di verifica delle prestazioni, valuterà tale documentazione giustificativa e l'entità economica del disservizio da imputare alla Commissionaria. Considerata la gestione a proprio rischio, la Commissionaria è tenuta alla restituzione delle somme fatturate alle U.O. in misura proporzionale in considerazione di quanto effettivamente non fornito, tramite emissione di Nota di Credito o riaccredito diretto in conto corrente. Sarà onere della Commissionaria tutelare eventualmente i propri interessi nei confronti dei soggetti terzi responsabili.

Al termine di ciascun anno di fornitura, accertata dalla Commissione di verifica delle prestazioni l'impossibilità per le U.O. di conseguire una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata a emettere in favore delle U.O. interessate, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla richiesta inoltrata dal RUP, nota di credito o rimborso diretto in conto corrente per l'importo corrispondente al corrispettivo di tutti i fascicoli regolarmente sollecitati ma non consegnati alle U.O. medesime.

g) **Abbonamenti con decorrenza anomala**: la Commissionaria è tenuta a segnalare alle U.O., contestualmente al preventivo, gli abbonamenti la cui decorrenza non coincida con l'inizio dell'anno solare, ma inizi in qualunque periodo dell'anno solo successivamente al pagamento. La Commissionaria si impegna a inoltrare l'ordine, effettuare il pagamento e comunque compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie al fine di garantire l'integrità e la continuità della fornitura. Nel caso di lacune imputabili a negligenza della Commissionaria, la stessa dovrà garantire la fornitura gratuita del materiale non consegnato, prioritariamente garantendo la consegna degli originali oppure, solo in via subordinata, di copia dei fascicoli mancanti, fermo quanto previsto nel precedente punto f), da intendersi richiamato per quanto applicabile.

h) **Servizio preventivi di spesa**: in fase di avvio della fornitura la Commissionaria si obbliga a restituire alle U.O. un dettagliato preventivo di spesa **entro venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle liste di titoli richiesti**. Per ragioni di urgenza, legate ad esempio alla data di decorrenza degli effetti del contratto di affidamento e in relazione alle tempistiche di attivazione dei canali di fornitura del materiale d'interesse delle U.O., la Commissionaria si obbliga a restituire il preventivo entro il più breve termine possibile, comunque utile a garantire l'approvvigionamento delle risorse richieste dalle U.O..

Per gli anni successivi, ai fini della corretta gestione degli abbonamenti, la Commissionaria dovrà far pervenire alle U.O. entro il **15 ottobre** (se prefestivo o festivo il giorno lavorativo immediatamente successivo) - salvo diversa e esplicita richiesta in sede di Nota d'Incarico - le nuove quotazioni dei prezzi degli abbonamenti in essere. Nei preventivi dovrà essere dichiarato esplicitamente se il prezzo è quello fissato dall'editore o stimato; nel caso di stima dovrà essere indicato il metodo di stima utilizzato ai fini della redazione del preventivo.

La Commissionaria si obbliga a fornire preventivi di spesa in relazione a nuovi abbonamenti e riviste **entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta**.

i) **Periodici elettronici**: sia nel caso di periodici solo *on line*, sia nel caso delle versioni *on line*, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei attivati, la Commissionaria è obbligata a effettuare tutte le operazioni necessarie per l'attivazione degli accessi, prioritariamente sul sito



dell'editore, richiedendo alle U.O. solo la firma delle licenze quando necessaria. La Commissionaria s'impegna, inoltre, a fornire tempestivamente alle U.O. tutti i dati necessari alla registrazione su eventuali altre piattaforme che rendano disponibile l'accesso.

Qualora l'editore richieda che l'attivazione e la registrazione venga fatta dalle U.O., la Commissionaria è tenuta a garantire alle U.O. medesime, oltre alla fornitura dei dati necessari, il servizio di assistenza che consenta di eseguire la registrazione, l'autenticazione e l'accesso ai periodici in abbonamento, più in generale che garantisca la fruizione della risorsa.

La Commissionaria è tenuta a fornire un servizio d'informazione sui modelli economici di accesso alla versione *on line* dei periodici in abbonamento e sulla loro eventuale variazione nel tempo: s'impegna a comunicare tempestivamente la disponibilità dell'*on line*, a qualunque titolo incluso nell'abbonamento cartaceo sottoscritto, e a comunicare alle U.O., su richiesta, i costi aggiuntivi per accedere al servizio e l'eventuale costo della sola versione elettronica.

Per l'attivazione di abbonamenti alle versioni solo *on line* si applicano le condizioni economiche espresse in sede di offerta economica, come previsto al successivo art. 9.

Inoltre la Commissionaria dovrà:

- comunicare alle singole U.O. e complessivamente a livello di Ateneo Aggregato, a inizio fornitura e a sottoscrizione avvenuta, tutti i *customer number* dei periodici attivati, i codici di attivazione, le *password* da amministratore e ogni altra informazione necessaria per accedere alle statistiche d'uso ed eventuali altri servizi sul sito dell'editore;
- permettere la gestione dei reclami per gli *on line* direttamente sulla piattaforma amministrativa;
- dare tempestiva comunicazione, direttamente all'U.O., per ogni variazione nelle modalità di accesso ai singoli titoli.

In tutti i casi, la Commissionaria s'impegna a garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'editore/Aggregatore, per tutta la durata dell'abbonamento, negli anni della vigenza contrattuale e anche in relazione ad annate pregresse eventualmente già sottoscritte dalle U.O..

La Commissionaria dovrà inoltre fornire supporto nell'eventuale attività di accorpamento e di armonizzazione degli *account* multipli esistenti sulle piattaforme editoriali, al fine di uniformare gli accessi mediante un unico *account* di riferimento per ciascuna piattaforma.

Nel caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio, oltre a quanto espressamente disciplinato dall'art. 7 dello schema di contratto in materia di applicazione delle penali, le U.O. sono tenute a darne comunicazione alla Commissionaria. La Commissionaria **dovrà sollecitare agli Editori l'immediato ripristino dell'accesso entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi** dall'avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle U.O. Laddove il disservizio permanga, per un periodo pari o superiore a **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla data della suddetta segnalazione da parte delle U.O. alla Commissionaria, per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata alla restituzione delle somme fatturate alle U.O.. Tale rimborso per gli abbonamenti *on line only* verrà calcolato in misura proporzionale in relazione a quanto effettivamente non fornito, tenendo conto cioè della decurtazione proporzionale dei giorni di disservizio sul valore della fattura. Per gli abbonamenti combinati carta + *on line* il rimborso proporzionale verrà calcolato con riferimento al 50% del prezzo addebitato in fattura. Il rimborso potrà avvenire tramite emissione di Nota di Credito o riaccredito diretto in conto corrente in favore delle U.O. coinvolte. Sarà onere della Commissionaria far valere eventualmente i propri interessi presso i soggetti terzi.

- j) **Reportistica**: La Commissionaria dovrà far pervenire al RUP e agli Organi di gestione del contratto, con cadenza annuale o semestrale, dettagliati *report* che indichino, per il periodo di riferimento, l'importo fatturato nei confronti del singolo Ateneo Aggregato.

Report di conferma d'ordine - La Commissionaria si obbliga a produrre e rendere disponibile, per ciascuna U.O. e/o complessivamente a livello di ciascun Ateneo Aggregato, successivamente



all'effettuazione degli ordini agli editori e prima della fatturazione alle U.O., un *report* in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo) contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti. Per ogni testata dovrà essere indicato: numero d'ordine attribuito dall'U.O., titolo, numero del volume e dell'anno, ISSN, Editore, formato, periodicità e numero di fascicoli, nazione di edizione, prezzo definitivo di listino per l'Italia in valuta, corrispettivo in euro, importo al lordo della commissione o al netto dello sconto e data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore, eventuali servizi aggiuntivi attivati. Resta inteso che le U.O. possono altresì, secondo le modalità indicate nelle singole Note d'Incarico, concordare con la Commissionaria modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

j.1. Fornitura cartacea.

j.1.1. Report in corso di fornitura - Nel corso della fornitura la Commissionaria dovrà produrre e rendere disponibile in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), per ciascuna U.O. e complessivamente a livello di ciascun Ateneo Aggregato, un *report* contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti, citando per ogni testata: il numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, il numero del volume e dell'anno, l'ISSN, l'editore, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di listino per l'Italia in valuta, definitivo o presunto, dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto e la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore, eventuali servizi aggiuntivi attivati, numero e data fattura. Resta inteso che le U.O. possono, altresì, secondo le modalità indicate nelle singole Note d'Incarico, concordare con la Commissionaria modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

j.1.2. Report sui reclami – Si applica il punto a) del presente articolo.

j.2. Fornitura online

j.2.1. Report in corso di fornitura - Per tutti i periodici *on line* (comprese le versioni *on line* incluse nell'abbonamento cartaceo) la Commissionaria dovrà produrre e rendere disponibile in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), successivamente all'effettuazione degli ordini agli editori e prima della fatturazione alle U.O., un *report* contenente l'elenco completo dei periodici sottoscritti. Per ogni testata dovrà essere indicato: il numero d'ordine attribuito dall'U.O., il titolo, i volumi e/o le annate accessibili, l'ISSN, l'editore, la piattaforma, il *customer number*, le modalità di accesso, la URL (specifica del titolo), la data di attivazione dell'abbonamento, l'intervallo di accessibilità del titolo, la data di apertura dell'accesso, il prezzo di listino per l'Italia in valuta definitivo o presunto dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto ed eventuali servizi aggiuntivi attivati. Resta inteso che le U.O. possono, altresì, secondo le modalità indicate nelle singole Note d'Incarico, concordare con la Commissionaria modalità personalizzate di produzione della suddetta reportistica.

j.2.2. Report sui reclami – La Commissionaria dovrà rendere disponibile o inviare a richiesta delle U.O. o degli Organi di gestione del contratto un prospetto mensile personalizzato e riepilogativo, in formato elettronico (leggibile dai principali fogli di calcolo), che evidenzia, per ogni testata, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta o se è in corso un'altra procedura per il ripristino del servizio, la data di ripristino del servizio.

k) ***Accesso on line alla base dati bibliografico - amministrativa***: la Commissionaria dovrà disporre, mettendolo a disposizione delle singole U.O., di un sito web costantemente aggiornato attraverso cui poter effettuare la ricerca e la visualizzazione dei dati bibliografici e gestionali relativi agli abbonamenti in corso (ordini, stato degli abbonamenti, stato della fatturazione, stato dei solleciti effettuati) ed eventualmente poter inoltrare in modo diretto i solleciti.



- l) **Interazione tra il sistema gestionale dell'aggiudicatario e i sistemi di automazione delle biblioteche delle Unità Ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT(D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR)**: la Commissionaria si obbliga a garantire l'interazione di cui al presente punto almeno relativamente ai messaggi ORDERS, INVOICE, QUOTES, ORDCHG, OSTENQ.
- m) **Servizio sdoganamento periodici cartacei extra UE**: la Commissionaria si obbliga ad assolvere, in nome proprio o in nome e per conto delle U.O., ad ogni adempimento relativo al servizio di sdoganamento dei periodici cartacei extra UE, inviando alle U.O. interessate l'originale della documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte delle U.O. medesime e, comunque, entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura. Il servizio deve essere svolto senza imputazione di oneri a carico delle U.O..
- n) **Modulistica Intrastat**: qualora ricorrano le condizioni di legge, la Commissionaria s'impegna, senza alcun addebito in capo alle U.O., ad assumere a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei, qualora non sia assolto dall'editore, e ad assolvere le pratiche *Intrastat* per i periodici editi nei paesi appartenenti all'Unione Europea; in caso contrario, la commissionaria si impegna a garantire la fornitura, in favore delle U.O., dei dati richiesti dalla modulistica *Intrastat* necessari per la compilazione di tali dichiarazioni.

Oltre alle predette prestazioni minime essenziali, la Commissionaria potrà indicare in sede di offerta tecnica eventuali servizi gratuiti aggiuntivi offerti. Le prestazioni in questione, pur definite servizi, costituiscono, tecnicamente, attività connaturali alla fornitura, nonché funzionali ed indispensabili ad essa. Dette attività/servizi aggiuntive saranno oggetto di valutazione da parte della commissione di gara nella misura in cui siano connaturali e funzionali alla fornitura. In nessun caso l'oggetto dell'affidamento può essere qualificato come misto, essendo inquadrabile esclusivamente nell'ambito di una mera prestazione di fornitura.

4. PRESTAZIONE DI CONSOLIDAMENTO

È richiesto alla Commissionaria di presentare specifica offerta, secondo quanto indicato al successivo art. 9, per il seguente servizio accessorio eventualmente attivabile dalle U.O.:

Consolidamento: ricevimento e controllo di continuità dei fascicoli presso la Commissionaria; reclamo automatico dei fascicoli non pervenuti e rendicontazione dello stato dei solleciti inoltrati; spedizione dei fascicoli con cadenza settimanale, tramite corriere, all'indirizzo delle U.O., unitamente ad una lista di accompagnamento dei fascicoli consegnati.

Resta a carico della Commissionaria il rispetto dei tempi di sollecito previsti dagli editori e qualunque azione utile a garantire l'espletamento di una fornitura alle U.O. completa e regolare.

Le singole U.O. hanno la facoltà di attivare o meno, al momento dell'ordine, il servizio di Consolidamento alle condizioni offerte dalla Commissionaria in sede di gara. Le U.O. hanno riservata la facoltà di attivare tale servizio anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati.

La prestazione in questione, pur definita come servizio, costituisce, tecnicamente, un'attività connaturale, nonché funzionale alla fornitura. In nessun caso l'oggetto delle prestazioni dedotte in contratto può essere qualificato come misto, trattandosi di mera prestazione di fornitura.

5. AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo massimo stimato dell'affidamento, relativamente agli abbonamenti riferibili agli anni 2021-2022-2023 e da suddividere tra gli Atenei Aggregati, ammonta presuntivamente a Euro 3.888.700,00 al netto degli oneri fiscali, ed è suddiviso nei tre seguenti lotti:



LOTTI	Importo massimo
LOTTO 1 - Periodici pubblicati da editori esteri per l'area scientifico-tecnica-biomedica	894.741,11
LOTTO 2 - Periodici pubblicati da editori esteri per l'area socio-giuridico-economica e per l'area umanistica	2.144.045,74
LOTTO 3 - Periodici pubblicati da editori italiani	849.913,15

Gli importi sopra indicati sono da considerare presunti, dunque indicativi ma non vincolanti ai fini contrattuali.

In relazione agli importi stimati si rappresenta la previsione di approvvigionamento espressa da ciascun Ateneo Aggregato con riferimento al triennio 2021/2023:

ANNO 2021

Lotto 1:	Università di Camerino	Euro	11.333,34
	Università di Macerata	Euro	13.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	/ /
	Università di Perugia	Euro	43.275,26
	Università di Sassari	Euro	122.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	96.000,00
Lotto 2:	Università di Camerino	Euro	38.000,00
	Università di Macerata	Euro	46.500,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	100.000,00
	Università di Perugia	Euro	161.645,24
	Università di Sassari	Euro	50.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	283.500,00
Lotto 3:	Università di Camerino	Euro	17.333,34
	Università di Macerata	Euro	46.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	20.000,00
	Università di Perugia	Euro	65.079,50
	Università di Sassari	Euro	52.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	68.500,00

ANNO 2022

Lotto 1:	Università di Camerino	Euro	11.333,33
	Università di Macerata	Euro	14.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	/ /
	Università di Perugia	Euro	47.602,79
	Università di Sassari	Euro	125.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	101.000,00
Lotto 2:	Università di Camerino	Euro	38.000,00



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

	Università di Macerata	Euro	48.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	100.000,00
	Università di Perugia	Euro	177.809,76
	Università di Sassari	Euro	53.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	297.000,00
Lotto 3:	Università di Camerino	Euro	17.333,33
	Università di Macerata	Euro	47.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	20.000,00
	Università di Perugia	Euro	71.587,45
	Università di Sassari	Euro	55.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	72.000,00

ANNO 2023

Lotto 1:	Università di Camerino	Euro	11.333,33
	Università di Macerata	Euro	15.500,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	/ /
	Università di Perugia	Euro	52.363,06
	Università di Sassari	Euro	128.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	103.000,00
Lotto 2:	Università di Camerino	Euro	38.000,00
	Università di Macerata	Euro	49.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	100.000,00
	Università di Perugia	Euro	195.590,74
	Università di Sassari	Euro	56.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	312.000,00
Lotto 3:	Università di Camerino	Euro	17.333,33
	Università di Macerata	Euro	49.000,00
	Università Politecnica delle Marche	Euro	20.000,00
	Università di Perugia	Euro	78.746,20
	Università di Sassari	Euro	58.000,00
	l'Università di Urbino	Euro	75.000,00

Le Note d'Incarico di cui all'art. 6, emesse dagli Atenei Aggregati nei confronti del Commissionario, definiranno gli specifici fabbisogni di approvvigionamento.

L'eventuale esigenza di introdurre variazioni all'Accordo quadro sarà gestita dal RUP nei limiti e con le modalità previste dall'ordinamento.

Circa il contenimento ed il rispetto delle fasce di oscillazione sopra specificate non sarà in alcun modo considerata l'indicizzazione.

6. NOTE D'INCARICO

Le Note di Incarico esecutive dell'Accordo quadro saranno inviate alla Commissionaria, nel corso della efficacia del medesimo, da ciascun Ateneo Aggregato al fine di dare avvio alla fornitura presso le proprie U.O..

Le Note di Incarico indicheranno:

1. l'ammontare della fornitura relativa al lotto di interesse;
2. le specifiche modalità di fatturazione;
3. il nominativo e i punti di contatto del Direttore dell'esecuzione del contratto a livello di Ateneo



Aggregato;

4. le singole U.O. che potranno effettuare ordini di fornitura (e eventuali sottosezioni alle quali potranno essere forniti preventivi, fatturazione e reportistica distinti);
5. i riferimenti logistici per la consegna dei periodici;
6. gli eventuali servizi di consolidamento aggiuntivi richiesti;
7. elementi e modalità di personalizzazione dei servizi.
8. eventuali altri elementi ritenuti necessari o utili ai fini della gestione dell'ordine.

7. TEMPI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la tempestiva e utile attivazione degli abbonamenti e la regolarità della fornitura, dal ricevimento dell'ordine da parte delle singole U.O. la Commissionaria si impegna ad effettuare gli ordini agli editori nel più breve termine possibile, in ogni caso **entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta**. Salvo diversa indicazione, la Commissionaria dovrà fornire tutti gli abbonamenti a partire dal primo numero dell'annata/volume di riferimento, anche in caso di emissione tardiva degli ordini da parte delle U.O.. In tutti i casi in cui non sia possibile quanto appena detto, la Commissionaria è tenuta a segnalare preliminarmente (astenedosi in questa fase dall'ordine verso l'editore) alle U.O. il fascicolo da cui l'editore intende far decorrere l'abbonamento. Per tale ipotesi, la Commissionaria procederà all'effettiva trasmissione dell'ordine all'editore **solo dopo aver ottenuto espressa conferma** dell'ordine medesimo da parte delle U.O.. Limitatamente ai periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), la Commissionaria si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di effettiva pubblicazione**, esclusivamente dopo aver ottenuto ulteriore conferma dell'ordine da parte delle U.O. sulla base di un preventivo aggiornato e preventivamente comunicato alle U.O. medesime. Gli ordini inoltrati dalla Commissionaria agli editori in violazione della specifica procedura di controllo e approvazione (da parte delle U.O.) appena descritta, non saranno vincolanti per le U.O. medesime che, pertanto, non saranno tenute al pagamento di qualsivoglia eventuale relativa fatturazione.

L'attivazione o il rinnovo degli abbonamenti dovrà comunque avvenire in modo tale da escludere ritardi o disguidi nella regolare consegna dei periodici alle U.O., nonché da escludere la mancata attivazione, l'interruzione o lacune negli accessi alle versioni elettroniche.

La Commissionaria dovrà, comunque, fornire l'annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al completamento delle forniture anche successivamente alla scadenza del contratto senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle U.O..

8. SPEDIZIONE E TRASPORTO

I periodici saranno spediti direttamente dagli editori o, ove richiesto, dalla Commissionaria attraverso la prestazione di Consolidamento, franco trasporto, imballo compreso, consegnati presso le sedi delle U.O., agli indirizzi (e se richiesto al piano) espressamente specificati nelle singole Note d'Incarico.

Nel caso di consegna di fascicoli ad indirizzo errato, la Commissionaria ha l'obbligo di ritirarli e di effettuare la consegna corretta a sue spese **entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla comunicazione dell'errore; parimenti nel caso di consegna di fascicoli non oggetto di ordine (esclusi quelli ricevuti a titolo di copia saggio), la Commissionaria ha l'obbligo di provvedere a sue spese al ritiro.

9. APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COMMISSIONE O SCONTO

9.1. Per gli abbonamenti ai periodici cartacei, i servizi e le prestazioni minime, la commissione di agenzia (o l'eventuale sconto) offerta dalla Commissionaria ed espressa in termini di percentuale sarà applicata sul prezzo di listino previsto per la spedizione dei periodici in Italia.



9.2. Per gli abbonamenti esclusivamente in formato elettronico la commissione di agenzia (o l'eventuale sconto) offerti dalla Commissionaria ed espressi in termini di percentuale saranno applicati sul prezzo previsto per il collegamento Internet relativo al dominio dell'Ente richiedente, salvo diversa richiesta dell'U.O.

9.3. Per la prestazione aggiuntiva di Consolidamento è richiesto alla Commissionaria di presentare offerta specifica, espressa in termini percentuali da calcolarsi sul prezzo di listino.

Per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto", la Commissionaria è tenuta ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti cartacei richiesti dalle U.O. secondo le modalità ricordate al precedente art. 2.

Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.

10. PREVENTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

È fatto obbligo alla Commissionaria di applicare ad ogni singolo titolo di periodico la medesima percentuale di commissione o di sconto indicata in sede di offerta.

La richiesta di preventivi (tempistica e modalità) potrà essere modificata dalle Note d'Incarico emesse dai singoli Atenei Aggregati.

La Commissionaria dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle U.O. solo per quei titoli di cui l'editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione.

Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), la Commissionaria è tenuta ad attenersi a quanto previsto al precedente art. 7. Pertanto, potrà procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma d'ordine da parte delle U.O. e all'effettiva pubblicazione da parte dell'editore.

Nel caso in cui venga accertato che la Commissionaria sia tenuta all'emissione di Nota di Credito, o al riaccredito diretto in conto corrente, nei confronti delle U.O., a titolo di rimborso per forniture pagate ma non erogate, o erogate solo parzialmente, come ad esempio previsto ai punti f) e i) dell'art. 3, gli atti dispositivi del rimborso dovranno essere adottati **entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta scritta inviata dalle U.O. medesime.**

La fatturazione dovrà essere effettuata con indicazione delle cifre in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione nelle Note di Incarico degli Atenei Aggregati, in maniera cumulativa per più titoli.

Nessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 90/90 (convertito in legge 165/1990 s.m.i.) non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni cartacee estere effettuate nei confronti delle Biblioteche delle Università, nonché le importazioni dei detti beni effettuati dagli stessi organismi.

La Commissionaria si obbliga, inoltre, a procedere con fatturazione distinta nel caso di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo, e di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico.

Le fatture dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, con riferimento a ciascun periodico le seguenti indicazioni:

1. Il titolo del periodico, l'editore, il numero del volume e dell'annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità.
2. Il numero del buono d'ordine o comunque espressa menzione del riferimento di ordine.
3. Il tipo di abbonamento: *Print, Print+Free Online, Print+Online, solo Online, Cd-Rom, ecc.*



4. Per le riviste straniere:

- a) Il prezzo di listino per l'Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l'editore non presenti il prezzo in euro.
 - b) Il prezzo espresso in Euro.
 - c) Qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE, pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno dell'emissione della fattura o quello immediatamente precedente qualora non presente in tale data; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali).
5. La percentuale di sconto/commissione.
 6. L'importo espresso in Euro relativo alla percentuale di sconto o maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l'Italia.
 7. L'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia o al netto dello sconto.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite secondo le modalità indicate da ogni Ateneo Aggregato nelle singole Note d'Incarico. Ogni U.O. concorderà con la Commissionaria le modalità di fatturazione più favorevoli alla struttura. La Commissionaria, fatto salvo quanto già in precedenza specificato per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), potrà provvedere ogni anno all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti **solo dopo l'effettiva attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore** e comunque non anteriormente alla data del **31 gennaio**, salvo richiesta di emissione anticipata da parte delle singole U.O.

La Commissionaria non potrà emettere fattura nei confronti degli Atenei Aggregati nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio di ciascun anno di fornitura, in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio. L'eventuale violazione del divieto determinerà la decorrenza dei termini di pagamento dal 1° febbraio successivo.

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura**, salvo il differimento della decorrenza di cui al periodo precedente, previo accertamento della regolarità del documento e della insussistenza di irregolarità o inadempimenti in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle U.O. omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali delle fatture medesime, ovvero irregolarità o inadempimenti in relazione alle prestazioni oggetto di fatturazione. Si precisa, in maniera esemplificativa e non esaustiva, che per irregolarità potranno intendersi l'inaccessibilità alla risorsa elettronica sia nel caso di periodici solo *on line*, sia nel caso delle versioni *on line*, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, nonché il mancato ricevimento di fascicoli, che risultino già pubblicati alla data di fatturazione del periodico, qualora questo risulti distribuito da un tempo minimo di due mesi per i periodici stranieri e di almeno un mese per quelli italiani.

Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (per posta elettronica o attraverso la piattaforma amministrativa di gestione dei reclami) da parte delle U.O. alla Commissionaria, la quale è tenuta a fornire tempestivo riscontro. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle U.O., la Commissionaria è tenuta all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa, e dietro accordo con le U.O., all'emissione di eventuali Note di credito. La Commissionaria aggiudicataria s'impegna a presentare, dietro richiesta delle U.O. o delle strutture di coordinamento bibliotecario degli Atenei Aggregati, fattura in originale dell'editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che dovessero essere richiesti in quanto ritenuti utili.

Ulteriori specifiche relative alle fatture potranno essere descritte e richieste nelle singole Note d'Incarico emesse dagli Atenei Aggregati.



11. PENALI

Il R.U.P., sentiti i Direttori dell'esecuzione interessati, qualora venga contestata la mancata sottoscrizione degli abbonamenti ai periodici cartacei ed elettronici presso gli editori nei termini previsti dagli art. 2 e 7 del presente Capitolato, potrà applicare nei confronti della Commissionaria una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'attivazione della risorsa con riferimento ad ogni singolo titolo. La valutazione sulla concreta applicazione della penale è rimessa, in ogni caso, in capo al R.U.P. sulla base della valutazione del contenuto delle giustificazioni eventualmente addotte dalla Commissionaria a discolpa della mancata sottoscrizione degli abbonamenti.

In ipotesi di mancato rispetto anche di uno soltanto degli obblighi previsti in capo alla Commissionaria dagli art. 3, 4, 7, 8 e 10 del presente Capitolato tale da recare danno agli Atenei Aggregati, il R.U.P., sentiti i Direttori dell'esecuzione interessati, ha facoltà di applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento e quantificata da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna violazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Superata la soglia d'importo delle sanzioni irrogate pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Centrale di committenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, su valutazione del R.U.P., sentiti i Direttori dell'esecuzione degli Atenei Aggregati. In ipotesi di prosecuzione del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, sempre ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e previa valutazione dei medesimi soggetti, al raggiungimento della ulteriore soglia di sanzioni pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), e così via sino alla estinzione naturale degli effetti contrattuali. E' fatto salvo il diritto della Centrale di committenza di risolvere il contratto per grave inadempimento, da intendere quale compromissione dell'interesse degli Atenei Aggregati, anche prodotto dalla ripetitività degli inadempimenti, alla prosecuzione del rapporto per impossibilità di curare adeguatamente i propri fini istituzionali legati all'approvvigionamento delle risorse oggetto di fornitura. E', altresì, fatto salvo il diritto della Centrale di committenza di ridurre l'importo di corrispettivo contrattuale stimato ai fini dell'affidamento (in quanto prodotto dall'aggregazione della domanda di approvvigionamento espressa dagli Atenei Aggregati) nell'ipotesi di distacco di uno o più Atenei Aggregati, e in proporzione all'importo condotto dagli stessi, giustificato dall'inadempimento della Commissionaria agli obblighi contrattuali, fermo l'obbligo di quest'ultima di mantenere il vincolo contrattuale a condizioni inalterate.

La Commissionaria si impegna, in ogni caso, a porre in essere tutte le attività necessarie per ripristinare, nel più breve termine possibile e in relazione ad ogni singolo inadempimento, la corretta conduzione di adempimento contrattuale.

In caso di persistente inadempimento della singola obbligazione, la Centrale di committenza, su valutazione discrezionale del R.U.P., sentiti i Direttori dell'esecuzione interessati, potrà procedere con la risoluzione del contratto di diritto, cui consegue l'incameramento della cauzione, l'esecuzione in danno e l'eventuale richiesta di ulteriori danni.

La Commissionaria si impegna a reintegrare la cauzione prestata per la corretta esecuzione del contratto, qualora la stessa venga escussa dalla Centrale di committenza per il conseguimento del pagamento delle penali applicate.

12. ORGANI DI GESTIONE

Ai fini della corretta gestione delle relazioni contrattuali sono preposti i seguenti soggetti:

- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Centrale di Committenza;
- Direttori dell'Esecuzione presso gli altri Atenei Aggregati;
- Commissione di verifica delle prestazioni.



Al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente sentito Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Centrale di Committenza, spetta il compito di:

1. intervenire, su richiesta dei Direttori dell'Esecuzione presso gli altri Atenei Aggregati, nei rapporti con la Commissionaria.
2. applicare le penali a livello di aggregato.
3. formulare diffide formali nei casi in cui persistano condizioni di inadempienza, riferite a due o più note d'incarico o all'intera fornitura.
4. assistere i singoli Atenei Aggregati nel caso di conflitti da risolversi in via bonaria.
5. sentiti i Direttori dell'Esecuzione presso gli Atenei Aggregati, chiedere alla centrale di committenza la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione per l'esecuzione del contratto qualora ricorrano le condizioni.

Al Direttore dell'Esecuzione della Centrale di Committenza, spetta il compito di:

1. assicurare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto;

Ai Direttori dell'Esecuzione presso gli Atenei Aggregati spetta il compito di:

1. gestire i rapporti con la Commissionaria a livello di singolo negozio di fornitura.
2. assicurare la regolare esecuzione e il controllo tecnico-contabile dei contratti (riferibili al proprio Ateneo) esecutivi/attuativi della Convenzione quadro.
3. contestare tempestivamente alla Commissionaria eventuali inadempienze relative al singolo contratto di fornitura attivato dal proprio Ateneo.
4. gestire la reportistica riferibile al proprio Ateneo Aggregato.
5. vigilare sull'andamento della fornitura effettuando controlli sulle prestazioni contrattuali.
6. fornire supporto tecnico alle funzioni del RUP e del Direttore dell'Esecuzione della Centrale di Committenza;
7. curare, in favore del RUP e del Direttore dell'Esecuzione della Centrale di Committenza, la trasmissione delle informazioni rilevanti nel rapporto con la Commissionaria, relative all'esecuzione dei singoli contratti attivati dagli Atenei Aggregati.
8. curare la collaborazione e lo scambio di informazioni con il RUP e col Direttore dell'Esecuzione della Centrale di Committenza.

La Commissione di verifica delle prestazioni è composta dal RUP, dal Direttore dell'Esecuzione della Centrale di Committenza e dai Direttori dell'Esecuzione presso gli Atenei Aggregati.

A tale Commissione, sia in corso d'opera, che a fine rapporto contrattuale, è attribuito il compito di:

1. effettuare, al termine di ogni annualità di contratto, verifiche sull'andamento della fornitura allo scopo di autorizzare lo svincolo parziale della cauzione.
2. se richiesto dal RUP, assistere lo stesso per quanto riguarda la valutazione delle eventuali inadempienze contrattuali da parte della Commissionaria.
3. effettuare, su richiesta del RUP, ogni altra verifica ritenuta utile al fine della corretta esecuzione della fornitura.
4. effettuare le verifiche delle prestazioni relative ai vari lotti di aggiudicazione.